

## LEGGI E DECRETI

**Inclusione delle sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile 2009. (09A14728)**

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 15 settembre 2009**

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 15 settembre 2009**

**Inclusione delle sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile 2009. (09A14728)**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6 paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8 paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, le sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina;

Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla Commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame:

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafi 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della commissione;

Considerato che per le sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina e' necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE per avere una conferma della valutazione del rischio gia' effettuata;

Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2009/37/CE si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);

Decreta:

Art. 1

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina sono aggiunte, fino al 30 novembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2

Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 31 maggio 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopra citate, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 novembre 2009 in alternativa:

un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le

sostanze attive clomequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 novembre 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° dicembre 2009; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° giugno 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

### Art. 3

#### Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive clomequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 30 novembre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clomequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 novembre 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° giugno 2012; il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° giugno 2014; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

### Art. 4

#### Rapporto di riesame

I rapporti di riesame, relativi alle singole sostanze attive, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

### Art. 5

## Smaltimento scorte

La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 30 novembre 2010.

La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 31 maggio 2011.

La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 maggio 2013.

La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 maggio 2015.

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cloromequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 settembre 2009

p. Il Ministro  
Il Sottosegretario di Stato  
Martini

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

